



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

## PROPOSTA DI LEGGE

### Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclistica nella Regione Lazio

d'iniziativa dei Consiglieri:

PORRELLO Devid

PERELLI Gianluca

BLASI Silvia

BARILLARI Davide

CORRADO Valentina

DENICOLO' Silvana

PERNARELLA Gaia



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

## Relazione

L'Italia ha un tasso di motorizzazione privata pari a 621 autovetture ogni 1000 abitanti, rispetto ad una media europea di 477 auto ogni 1000 abitanti (dati Euromobility 2012) risultando di gran lunga uno dei paesi più motorizzati in Europa. Secondo il rapporto ISFORT (Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti) aggiornato al 2013 ben una persona su quattro è disposta ad utilizzare altri mezzi di trasporto alternativi all'automobile, ma solo il 10% del campione usa i mezzi pubblici e il 3% la bicicletta. Inoltre, per quanto concerne l'inquinamento, dati Istat del 2014 mostrano che ogni cento auto, spesso viaggianti con il solo conducente a bordo, solo 12 sono in classe Euro5, 34 in classe Euro4, 20 in classe Euro3, 17 in classe Euro2, 5 in classe Euro1 e le rimanenti 12 in classe Euro0. Anche le direttive europee richiedono ai Paesi membri una forte riduzione delle emissioni atmosferiche, possibile di conseguenza solamente spostando quote significative di traffico motorizzato verso altre modalità di trasporto sostenibile, come la bicicletta.

La bici non consuma risorse non rinnovabili e non produce emissioni, è il mezzo più ecologico, non ingombra e non fa rumore; è un mezzo ad alta efficienza energetica, ad elevata accessibilità (mobilità di bambini, anziani, ecc.) e consente notevoli risparmi economici sia per le famiglie che per le amministrazioni avendo minori costi di investimento e mantenimento rispetto agli altri mezzi di trasporto. Per queste ragioni molti stati hanno puntato sulla ciclabilità come soluzione ideale per una mobilità sostenibile all'avanguardia, complementare ai mezzi pubblici su gomma e su ferro, in grado di facilitare l'uso della bicicletta verso i luoghi di maggiore interesse e nei percorsi quotidiani come quelli casa-scuola e casa-lavoro.

Per quanto concerne il Lazio, la progressione verso un maggiore utilizzo della bicicletta è inferiore rispetto a molte altre regioni d'Italia e c'è il bisogno di effettuare interventi organici a sostegno della domanda e dell'offerta di mobilità ciclistica mediante il potenziamento della rete di strade ciclabili. Le istituzioni hanno di conseguenza la necessità di comprendere la transizione verso un nuovo modello di mobilità e il dovere di agire a tutti i livelli in modo sistematico, adottando uno strumento legislativo funzionale a sostegno della mobilità ciclistica nell'intero territorio regionale.

Il presente progetto di legge, appunto, ha lo scopo di promuovere la ciclabilità e la ciclopeditività in tutti i suoi aspetti, come elemento di mobilità sostenibile urbana ed extraurbana: la bicicletta deve diventare un mezzo di trasporto perfettamente alla pari con i mezzi motorizzati specialmente nei percorsi urbani giornalieri e al tempo stesso è possibile in questo modo alimentare il turismo in bicicletta.

Gli obiettivi fondamentali della proposta di legge sono quindi quelli di favorire l'intermodalità, la migliore fruizione del territorio, lo sviluppo infrastrutturale con valenza anche in ambito sanitario, sociale, turistico e sportivo, e garantire lo sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano realizzando una rete ciclabile regionale e le relative infrastrutture.

Con riferimento, in particolare, al cicloturismo, la proposta di legge promuove la realizzazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopeditivi attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico, dotata di punti di ristoro, con particolare riguardo ai percorsi aventi caratteristiche storico-culturali, la realizzazione in ambiente rurale e montano di percorsi dedicati e strutture di supporto.

La proposta di legge prevede inoltre che nel Piano Regionale della Mobilità dei Trasporti e della Logistica dei sistemi ciclabili provinciali e comunali. Il Piano definisce l'utilizzo per la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopeditivi, favorendone il recupero conservativo, di manufatti stradali dismessi, strade in disuso ed aree inutilizzate quali gli argini dei corsi d'acqua; sono volutamente escluse da riconversione le tratte ferroviarie in disuso, dovendo queste essere piuttosto riutilizzate per il loro compito originario e favorire gli spostamenti di massa su ferro a scapito degli spostamenti individuali.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

Questo progetto di legge intende rappresentare l'inizio di un percorso partecipato che veda il coinvolgimento dal basso delle associazioni che lavorano per favorire la mobilità ciclistica.

**Il progetto di legge "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica" conta 13 articoli.**

- 1. Finalità:** descrive la politica di mobilità ciclistica da perseguire;
- 2. Definizioni e classificazione dei percorsi ciclabili:** elenca i requisiti minimi che caratterizzano alcune infrastrutture dedicate alla ciclabilità, definisce le tipologie di ciclovie e i mezzi riconosciuti;
- 3. Piano Regionale della Mobilità Ciclistica:** definisce gli obiettivi strategici urbani ed extraurbani e rappresenta l'elemento di connessione tra i piani per la mobilità ciclistica locali;
- 4. Province, aree metropolitane e comuni:** promuove l'intermodalità con i mezzi di trasporto pubblico e lo sviluppo di percorsi ciclabili verso i poli attrattori di traffico;
- 5. Educazione e comunicazione per la mobilità ciclistica:** elenca le principali attività di promozione della mobilità ciclistica, promuovendone l'uso nei tragitti quotidiani di breve e media distanza;
- 6. Interventi e manutenzione:** specifica nel dettaglio quali possono essere gli interventi di miglioramento e manutenzione delle reti esistenti;
- 7. Soggetti attuatori:** individua Province, Aree Metropolitane, Comuni ed enti gestori dei parchi come soggetti atti a realizzare gli interventi previsti dalla presente legge e a rendere possibile l'integrazione della mobilità ciclistica con il traffico motorizzato;
- 8. Disposizioni particolari:** definisce la procedura per presentare osservazioni al Piano Regionale della Mobilità Ciclistica;
- 9. Finanziamenti degli interventi e delle azioni:** definisce le modalità attraverso le quali i finanziamenti regionali possono essere erogati, decurtati o revocati, nonché la misura nella quale vengono stanziati e per quali tipologie di interventi;
- 10. Procedura per la richiesta di finanziamento:** definisce le tempistiche per la presentazione delle domande di finanziamento e gli allegati che esse devono contenere;
- 11. Norma finanziaria:** quantifica gli stanziamenti previsti per coprire gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge;
- 12. Abrogazioni:** la presente legge va a sostituire la legge n.13 del 16 Febbraio 1990;
- 13. Entrata in vigore:** il giorno individuato per l'entrata in vigore della presente legge è quello successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

## Art. 1

### *(Finalità)*

La Regione Lazio tutela il diritto alla mobilità individuale e promuove quindi l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano nei tragitti quotidiani, extraurbano tra comuni limitrofi e come risorsa per valorizzare gli itinerari ciclabili turistici. A tal fine redige il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), tenendo conto delle indicazioni del Piano Regionale della Mobilità dei Trasporti e della Logistica (PRMTL), del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), della legge 28 giugno 1991 n. 208 (Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane) e della legge 19 ottobre 1998 n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), allo scopo di migliorare la fruizione del territorio mediante la diffusione dei mezzi di trasporto non motorizzati come mezzi sicuri e ben integrati nella mobilità quotidiana e turistica.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

## Art. 2

### *(Definizioni e classificazione dei percorsi ciclabili)*

1. Oltre ai velocipedi classificati dall'articolo 47 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) sono elencati alcuni tipi di acceleratori di andatura non ricadenti nella nozione di veicolo secondo l'articolo 46 dello stesso decreto che possono essere utilizzati sui percorsi ciclopedonali qualora non creino pericolo per l'utenza, quali:
  - a. pattini;
  - b. tavole a rotelle;
  - c. monopattini.
2. La rete regionale di percorsi ciclabili è composta da vari tipi di ciclovie caratterizzate da diversi livelli di sicurezza per i ciclisti. Oltre a quelle identificate dal D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 (nuovo codice della strada) sono identificati altri tipi di ciclovie, quali:
  - a. *Greenway* o corridoi verdi, piste in sede propria lontane dalla strada per traffico motorizzato;
  - b. sentieri e percorsi naturali in parchi o ambiti rurali;
  - c. strade senza traffico, ovvero con percorrenza motorizzata inferiore a 50 veicoli/giorno;
  - d. strade a basso traffico, ovvero strade con percorrenza motorizzata inferiore a 500 veicoli/giorno e punte inferiori a 50 veicoli/ora.
3. Un sistema integrato di ciclovie è costituito da diversi percorsi raccordati tra loro legittimamente percorribili in sicurezza dal ciclista e segnalati con precisione;
4. Si definisce ciclostazione l'infrastruttura ospitante l'insieme di servizi che consentono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il noleggio e il deposito di cicli e acceleratori di andatura.
5. Le caratteristiche del servizio di Bike Sharing devono comprendere:
  - a. stazioni poste all'inizio e alla fine dei percorsi, comprensive di colonnine preposte alla ricarica di biciclette con pedalata assistita elettricamente;
  - b. l'intermodalità del servizio di Bike Sharing attraverso l'integrazione delle stazioni di Bike Sharing con quelle del trasporto pubblico;
  - c. sviluppo di applicazioni per cellulari fornendo informazioni sul livello di offerta del servizio di Bike Sharing;
  - d. tecnologie preposte alla tracciabilità e all'identificazione delle biciclette, garantendo così un maggiore livello di sicurezza riguardo possibili sottrazioni indebite.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

### Art. 3

#### *(Piano Regionale della Mobilità Ciclistica)*

1. Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica individua il sistema ciclabile di scala regionale in relazione al tessuto ed alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale con particolare riferimento ai fiumi, ai laghi, ai parchi nazionali e regionali ed ai grandi poli attrattori.
2. Il sistema ciclabile di scala regionale è individuato quale elemento di connessione e integrazione dei sistemi ciclabili provinciali, metropolitani e comunali di cui al successivo articolo 4.
3. Obiettivi strategici per la mobilità ciclistica urbana sono:
  - a. la creazione di una rete ciclabile e ciclopedonale continua anche tramite la realizzazione di aree pedonali, ZTL, *Zone 30*, *Zone 20* e altri provvedimenti di moderazione del traffico previsti dalle buone pratiche in materia;
  - b. il completamento e la messa in sicurezza di reti e percorsi ciclabili esistenti;
  - c. la connessione con le reti di trasporto di massa come stazioni ferroviarie, porti e aeroporti.
4. Obiettivi strategici per la mobilità ciclistica extraurbana sono:
  - a. la creazione di una rete interconnessa, sicura e dedicata di ciclovie turistiche attraverso località di valore ambientale, paesaggistico e culturale, i cui itinerari principali coincidano con gli itinerari di media-lunga percorrenza della *Cycle Route Network of the Mediterranean*, di *Bicitalia* ed *Eurovelo* come la Via Francigena, nonché la realizzazione di infrastrutture ad esse connesse;
  - b. la creazione di percorsi con fruizione giornaliera o plurigiornaliera, connessi alla rete di trasporto di massa e ai porti turistici, e di una rete di strutture di assistenza e ristoro;
  - c. la promozione di strumenti informatizzati per la diffusione della conoscenza delle reti ciclabili e delle strutture di supporto collegate.
5. Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica è approvato dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, ed è aggiornato di norma ogni tre anni.
6. Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica è elaborato attraverso forme di concertazione con i soggetti di cui all'articolo 4 e con le associazioni che promuovono in modo specifico gli spostamenti in bicicletta.
7. Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica favorisce, mediante accordi con gli enti interessati, la riconversione dei seguenti manufatti e/o infrastrutture in percorsi ciclabili:
  - a. le aree di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso;
  - b. gli argini e le alzaie dei fiumi, dei torrenti, dei canali e dei laghi, se utilizzabili, i tracciati e le strade di servizio;
  - c. altre opere infrastrutturali lineari come condotte fognarie, cablaggi;
  - d. i ponti dismessi e gli altri manufatti stradali.
8. La Regione, nell'interesse di facilitare il trasporto intermodale tra cicli e trasporto pubblico, promuove interventi finalizzati alla migliore fruizione dei servizi in accordo con i gestori dei servizi di trasporto.
9. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti attuatori, con le associazioni degli utenti della bicicletta e con il sistema scolastico, attività di informazione e formazione tese alla diffusione dell'uso della



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

bicicletta, considerando gli aspetti inerenti la mobilità sostenibile, la sicurezza stradale, il benessere fisico ed il miglioramento degli stili di vita.

10. La Regione provvede a fornire informazioni per cartoguide e *waypoint* GPS accessibili gratuitamente tramite accesso internet, comprensive dell'offerta ciclabile con i tracciati dei percorsi e relative cartografie su scala ridotta, caratteristiche fisiche e antropiche del territorio, informazioni sui punti di scambio intermodale e punti di assistenza o ristoro. Le informazioni sono costantemente aggiornate in collaborazione con i soggetti attuatori.
11. Per le finalità del presente articolo è incaricata la competente area in materia di mobilità sostenibile presso la Direzione Regionale.
12. L'area competente, in base alle risorse disponibili:
  - a. cura l'elaborazione, l'implementazione e il monitoraggio del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica;
  - b. verifica periodicamente l'efficienza dei percorsi e i relativi flussi di biciclette;
  - c. redige e aggiorna il Sistema Informativo Territoriale della rete ciclabile regionale classificando le ciclovie per tipologia e qualità, rendendolo accessibile via internet;
  - d. progetta e mantiene opere e segnaletica della rete d'iniziativa regionale in coordinamento con i Servizi e le Aree interessate;
  - e. cura i rapporti con gli enti di trasporto pubblico promuovendo accordi atti a migliorare l'intermodalità con l'uso della bicicletta;
  - f. propone alle competenti strutture regionali l'erogazione di eventuali incentivi economici alla mobilità ciclistica per la realizzazione di infrastrutture ciclabili o azioni rivolte a incrementare l'uso della bicicletta;
  - g. favorisce lo sviluppo di servizi alla ciclabilità in coordinazione con le misure previste dal Piano Regionale per la Mobilità Ciclistica;



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

#### Art. 4

*(Province, aree metropolitane e comuni)*

1. Province, aree metropolitane e comuni redigono piani per la mobilità ciclistica e ciclopedonale per i territori di rispettiva competenza, coerentemente con il piano regionale della mobilità ciclistica. In particolare:
  - a. Il piano provinciale integra il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e programma interventi a livello sovra-comunale;
  - b. Il piano di area metropolitana integra il piano territoriale di area metropolitana (PTAM) e individua i programmi interventi sia a livello sovra-comunale che a livello locale sul territorio di propria competenza;
  - c. il piano comunale integra il Piano Urbanistico Generale (PUG) e programma gli interventi locali.
2. Gli atti di cui al precedente comma, se presentati separatamente dal piano cui appartengono, sono approvati con il medesimo procedimento di approvazione del suddetto piano quale loro variante o anticipatamente a esso.
3. I piani provinciali, metropolitani e comunali provvedono alla connessione di centri scolastici e universitari, uffici pubblici, centri commerciali, sistemi di trasporto pubblico, ospedali, aree verdi, aree sportive e in generale elementi di particolare interesse in ottica di consentire la mobilità ciclistica negli spostamenti verso i luoghi di lavoro, le scuole e i luoghi per il tempo libero.
4. I piani provinciali, metropolitani e comunali, contribuendo allo spostamento di traffico motorizzato verso quello non motorizzato e riducendone quindi i consumi e le emissioni nell'ambiente circostante, sono piani di settore dei Piani Urbani della Mobilità (PUM) e dei Piani Urbani del Traffico (PUT).
5. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica, nelle scuole e negli atenei è fatto obbligo di consentire il deposito attrezzato di cicli in cortili o spazi comuni.
6. I Comuni sede di stazioni ferroviarie e nodi di scambio con il trasporto pubblico provvedono in prossimità di queste alla realizzazione di ciclostazioni, ovvero strutture adibite alla riparazione, parcheggio e noleggio di cicli.
7. Comuni, Aree Metropolitane e Province agevolano le attività di noleggio, riparazione e custodia di biciclette, nonché il bike-sharing.





Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

Art. 5

*(Educazione e comunicazione per la mobilità ciclistica)*

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla presente legge, la Regione Lazio intende promuovere fortemente la diffusione della mobilità sostenibile nei tragitti quotidiani e negli spostamenti extraurbani tra comuni limitrofi attraverso attività educative, formative e comunicative.
2. Le attività per la diffusione della mobilità ciclistica, conformemente ai commi 3 e 4 di cui all'articolo 3 della presente legge, sono così elencate:
  - a. la promozione degli spostamenti in bicicletta come tutela della salute individuale e collettiva;
  - b. la promozione di strumenti informatizzati per la diffusione della conoscenza delle reti ciclabili;
  - c. favorire iniziative dal basso, provenienti da comunità locali e associazioni di cicloamatori, al fine di orientare gli interventi strutturali e organizzare eventi di promozione ciclistica;
  - d. il sostegno finanziario di iniziative e programmi in collaborazione con diversi enti e istituzioni per l'integrazione tra le varie strategie messe in atto.
3. Coerentemente a quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, i comuni e le province prevedono:
  - a. eventi e manifestazioni dedicate alla promozione della mobilità ciclistica;
  - b. attività di informazione per cicloturisti presso gli enti preposti al turismo;
  - c. attività culturali atte a promuovere l'uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani, quali casa-scuola e casa-lavoro.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

## Art. 6

### *(Interventi e manutenzione)*

1. Gli interventi infrastrutturali, nel rispetto del D.M. 30/11/1999 n. 557 (regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), del D.m. 06/07/1992 n. 467 e relativa circolare esplicativa 31/03/1993 n. 432, sono finalizzati alla progettazione e promozione di:
  - a. reti urbane di piste ciclabili e relative infrastrutture;
  - b. reti extraurbane e relative infrastrutture;
  - c. aree urbane a prevalenza di traffico non motorizzato attraverso elementi di moderazione del traffico.
  
2. Gli interventi e le azioni per favorire la mobilità ciclistica comprendono:
  - a. distanziamento dei percorsi da eventuali parcheggi per veicoli contigui alla carreggiata;
  - b. dotazioni di sicurezza negli incroci, in particolare nelle rotatorie;
  - c. segnaletica per ciclovie;
  - d. infrastrutture per la sicurezza del traffico ciclabile;
  - e. politiche di moderazione del traffico urbano, quali zone 20, zone 30 e modifiche delle carreggiate al fine di indurre gli automobilisti a ridurre la velocità favorendo la coesistenza di traffico motorizzato e non motorizzato;
  - f. servizi per noleggio e riparazioni di biciclette;
  - g. realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;
  - h. aree adibite alla sosta di biciclette;
  - i. eliminazione di impedimenti e ostacoli all'accessibilità e fruizione dei servizi di trasporto intermodali;
  - j. divulgazione di cartoguide e altri tipi di informazioni aggiornate riguardanti le ciclovie principalmente attraverso internet.
  
3. L'illuminazione delle ciclovie prevede l'utilizzo prioritario di fonti energetiche rinnovabili, nonché metodologie per il risparmio energetico.
4. La regione promuove intese con aziende di trasporto pubblico o in concessione per l'integrazione con l'uso della bicicletta, nonché per la predisposizione delle strutture atte a garantirne l'intermodalità.
5. Al fine di acquisire gli atti d'intesa, i pareri, i nullaosta, le autorizzazioni e le approvazioni per gli interventi e le azioni descritte al comma 2, può essere convocata un'apposita conferenza dei servizi cui partecipano tutti gli enti tenuti ad esprimersi sui progetti stessi.
6. La manutenzione dei percorsi preesistenti è a carico degli enti proprietari nel cui territorio essi insistono; qualora un tracciato insista sui territori di più Comuni, i Comuni interessati dovranno prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione.
7. La Regione assicura l'erogazione di contributi secondo un piano prestabilito dalla Giunta Regionale.



*Gruppo Consiliare  
Regione Lazio*

Art. 7

*(Soggetti attuatori)*

1. Le Province, le città metropolitane, i Comuni, gli enti gestori dei parchi nazionali, regionali e locali promuovono e attuano gli interventi previsti dalla presente legge ricorrendo alle necessarie forme di concertazione, compresi gli accordi di programma.
2. I soggetti privati sono incentivati, previa intese con gli enti pubblici competenti, a facilitare l'integrazione del trasporto pubblico con l'uso della bicicletta mediante la creazione di strutture adeguate e l'installazione di strumenti ergonomici al fine di abbattere ogni barriera architettonica, nonché a promuovere agevolazioni per i propri dipendenti che ne faranno uso.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

Art. 8

*(Disposizioni particolari)*

1. La giunta regionale adotta il PRMC e lo trasmette a tutti gli enti interessati al fine della pubblicazione su albo pretorio in tutte le sue parti per un periodo di trenta giorni.
2. Durante ed entro il periodo di trenta giorni citato al comma 1 del presente articolo è possibile prendere visione del PRMC e possono essere presentate osservazioni indirizzate al Presidente della Regione.
3. Entro i successivi sessanta giorni la Regione predispone la relazione istruttoria del PRMC, contenente anche le controdeduzioni alle osservazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.
4. La deliberazione del Consiglio regionale di approvazione di cui al comma 3 è pubblicata sul BUR ed è affissa presso l'albo pretorio dei comuni e delle province per tre mesi.
5. Il PRMC è adeguato secondo le procedure previste dai precedenti commi.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

## Art. 9

### *(Finanziamenti degli interventi e delle azioni)*

1. I finanziamenti regionali, sia quelli di bilancio autonomo sia quelli statali e/o dell'Unione Europea da impiegare per la costruzione di nuove strade o la manutenzione straordinaria di strade esistenti, sono concessi a condizione che il progetto dell'opera preveda la realizzazione di una pista ciclabile adiacente. La suddetta pista deve essere realizzata precedentemente o contemporaneamente all'inizio dei lavori dell'opera e si deve estendere per l'intero sviluppo dell'arteria stradale, compresi sovrappassi, sottopassi e rotatorie.
2. I finanziamenti regionali, sia quelli di bilancio autonomo sia quelli statali e/o dell'Unione Europea, sono impiegabili anche per la costruzione di sole piste ciclabili o la manutenzione straordinaria di piste esistenti.
3. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere revocati o decurtati nei casi in cui la pista dovesse risultare stralciata in parte o in tutto dall'intervento, in corso d'opera o a completamento della stessa.
4. Le strade interessate dal presente articolo sono quelle classificate ai sensi delle lettere B, C, D, E, ed F del comma 2 dell'articolo 2 del d.lgs. 285/1992, e successive modifiche e integrazioni.
5. La Regione promuove interventi che prevedono il potenziamento della rete ciclopedonale, nello specifico i collegamenti verso sedi universitarie, scuole, uffici e percorsi tra comuni limitrofi.
6. La Regione determina annualmente sulla base delle disponibilità di bilancio autonomo, di risorse statali e di fondi comunitari i programmi attuativi di intervento e finanziamento.
7. La misura del contributo per i progetti ammessi a finanziamento non può superare l'80% della spesa complessiva. I lavori di tali progetti devono essere iniziati entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto finanziamento, prorogabili una sola volta e per non più di 6 mesi in caso di comprovata necessità.
8. Qualora non si verifichi l'avvio dei lavori di un progetto ammesso a finanziamento entro i termini previsti dal comma 7 del presente articolo, decadranno i benefici finanziari previsti dalla presente legge.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

Art. 10

*(Procedura per la richiesta di finanziamento)*

1. Le domande di finanziamento devono essere presentate entro il giorno 30 Marzo di ogni anno all'assessorato trasporti della Giunta Regionale.
2. Alla richieste di finanziamento deve essere allegata la delibera di approvazione contenente:
  - a. la località e l'estensione del tratto ciclabile, lo studio di fattibilità e il cronoprogramma dei lavori;
  - b. la relazione tecnica degli interventi;
  - c. il quadro economico delle spese;
  - d. l'ammontare della quota di spesa a carico del richiedente;
  - e. eventuali accordi con altri enti;
  - f. autorizzazioni ottenute o da ottenere.
3. La giunta regionale, entro il giorno 30 Giugno di ogni anno stabilisce le richieste ammesse a finanziamento in base alla proposta dell'assessore ai trasporti.
4. Al fine di ottenere la concessione del finanziamento, i richiedenti devono presentare deliberazione dell'organo competente del progetto esecutivo dell'opera, comprensivo delle autorizzazioni e dei permessi necessari.



*Gruppo Consiliare  
Regione Lazio*

Art. 11

*(Norma finanziaria)*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 2014 mediante stanziamenti di euro xxx mila sul capitolo nnnnn. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, si provvede mediante stanziamenti di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa finanziati con le risorse provenienti dall'Unione Europea, dallo stato e dalle correlate quote di cofinanziamento regionale.
2. Le quote di finanziamento poste a carico del bilancio regionale sono determinate con le leggi di bilancio.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

Art. 12

*(Abrogazioni)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale del 16 Febbraio 1990 n. 13 (interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico).





Gruppo Consiliare  
Regione Lazio

Art. 13  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.